

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. n. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D. 13 che regola i criteri e le procedure da adottare in caso di rinnovo, modifica o voltura di impianti già in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- g. il D.D. n. 508 del 18/10/2017 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con cui si prorogano fino al 31/12/2019 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 169 del 23/12/2016 e s.m.i.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 169 del 23/12/2016 e s.m.i., che integralmente si richiama, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società “Castaldo High Tech s.p.a.” per la costruzione e l’esercizio di un impianto alimentato a biogas per la produzione di energia elettrica della potenza di 998KWe e di un impianto di compostaggio codice IPPC 5.3.B.1 da ubicare nel comune di Giugliano in Campania - Via Ponte Riccio snc – Zona ASI;
- b. che la società “Castaldo High Tech s.p.a.” ha presentato istanza di modifica non sostanziale per l’impianto di cui sopra, acquisita agli atti con prot. 350996 del 01/06/2018;
- c. che a titolo di tariffa istruttoria, richiesta dagli artt. 2 e 5 del DM 24/04/2008 e dovuta a pena di irricevibilità dell’istanza, la società ha versato alla Regione Campania, a mezzo bonifico bancario la somma di € 2.000, trasmettendo la relativa ricevuta in allegato all’istanza. Tale importo dovrà eventualmente essere integrato, ai sensi de D.M. 58 del 06/03/2017;

RILEVATO che la richiesta di modifica da ultimo citata riguarda l’installazione, causa deficit di potenza della rete Enel distribuzione, di gruppi elettrogeni per l’autoproduzione di energia elettrica;

CONSIDERATO

- a. che la modifica richiesta, alla luce dell’istruttoria svolta e del parere a firma del prof. Antonio Forcina dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, acquisito agli atti con prot. n. 564666 del 07/09/2018, non comporta impatti ambientali aggiuntivi ed anzi evita impatti maggiori che sarebbero causati da un ritardato avvio dell’impianto di compostaggio;

- b. che pertanto la modifica è ammissibile e deve ritenersi modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione, ai sensi del D.D. n. 925 del 06/12/2016;
- c. che nel succitato parere dell'Università si precisa altresì che le modifiche proposte al piano di monitoraggio e controllo siano congrue rispetto alle modifiche per cui si fa richiesta;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società "Castaldo High Tech s.p.a." la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 169 del 23/12/2016 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di un impianto alimentato a biogas per la produzione di energia elettrica della potenza di 998KWe e di un impianto di compostaggio codice IPPC 5.3.B.1 da ubicare nel comune di Giugliano in Campania - Via Ponte Riccio snc – Zona ASI;

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone - che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali - di adozione del presente provvedimento,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società "Castaldo High Tech s.p.a." la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 169 del 23/12/2016 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di un impianto alimentato a biogas per la produzione di energia elettrica della potenza di 998KWe e di un impianto di compostaggio codice IPPC 5.3.B.1 da ubicare nel comune di Giugliano in Campania - Via Ponte Riccio snc – Zona ASI;
2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 169 del 23/12/2016 e s.m.i., della documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale acquisita agli atti con prot. 350996 del 01/06/2018 e del parere favorevole a firma del prof. Antonio Forcina dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope", acquisito agli atti con prot. n. 564666 del 07/09/2018;
3. **di precisare** che gli la documentazione tecnica allegata al presente provvedimento integrano il rapporto tecnico costituente parte integrante e sostanziale del D.D. n. 169 del 23/12/2016. Il nuovo piano di monitoraggio e controllo, trasmesso dalla società e verificato dall'Università, allegato al presente provvedimento sostituisce quello costituente parte integrante e sostanziale del D.D. n. 169 del 23/12/2016 e s.m.i.;
4. **di precisare** che il gestore, nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1, dovrà rispettare tutto quanto prescritto nel nel D.D. n. 169 del 23/12/2016 e s.m.i. e nel presente provvedimento di modifica, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;
5. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;
6. **di prescrivere** che, poiché l'installazione dei gruppi elettrogeni potrebbe modificare il carico d'incendio complessivo dell'impianto o richiedere eventuali modifiche ai sistemi di prevenzione e protezione incendi, la società dovrà acquisire parere preventivo dei Vigili del Fuoco, volto anche a valutare la necessità di modifica del CPI;
7. **di dare atto** che, qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

8. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

9. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

10. **di notificare** il presente provvedimento alla Castaldo High Tech s.p.a. con sede legale in Via Belvedere, 52 – 80127 Napoli;

11. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Giugliano in Campania (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 Nord, all'ATO2, al Consorzio ASI di Napoli e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

12. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonio Ramondo